

Regolamento Interno

REGOLAMENTO INTERNO

(approvato dall'assemblea ordinaria dei soci in data 02.12.2005)

PREMESSA

Art.1 Scopo e oggetto

ESOXENA, con il presente Regolamento Interno intende dotarsi di uno strumento per il conseguimento degli obiettivi sociali, in conformità ai principi che il proprio Statuto esprime, ispirata dalla volontà di garantire la maggiore informazione e trasparenza conseguente al rapporto sociale mediante l'adesione alla Cooperativa stessa, che pone il Socio nel diritto e dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione, di partecipazione alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio d'impresa e quindi ai risultati economici ed alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e succ. mod., il regolamento ha anche lo scopo, unitamente allo statuto, di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa. In particolare il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.

Il Regolamento intende inoltre salvaguardare l'immagine esterna della cooperativa presso la committenza, gli Enti, le Organizzazioni con cui è in rapporto.

Il Regolamento, che unitamente allo Statuto ed ai CCNL applicati in quanto richiamati, definisce le modalità e l'organizzazione della vita societaria, nonché gli istituti economici e normativi connessi alle predisposizioni lavorative dei Soci, essendo approvato dall'Assemblea, può essere modificato o abrogato solo con deliberazione legittimamente assunta dalla stessa.

Il Regolamento, unitamente allo Statuto, costituisce lo strumento che regola la vita interna della Cooperativa e stabilisce i rapporti fra la società ed i singoli Soci.

Regolamento Interno

Art.2 Principi Cooperativi

Nella Cooperativa sono vietate discriminazioni di carattere politico, di fede, di razza, personale e di sesso fra i Soci.

Questi hanno il diritto e dovere di contribuire allo sviluppo della cooperativa, anche ricercando e sottoponendo all'esame degli organi o responsabili preposti progetti e reali ipotesi di lavoro, indipendentemente dall'ambito in cui si trovano ad operare.

Ogni Socio ha il diritto di partecipare alla direzione della Cooperativa esprimendo la propria volontà attraverso gli organi sociali, quali Assemblee, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, oltre che ad altre forme di partecipazione autorizzate dal C.d.A. o dall'Assemblea. Ogni Socio è tenuto al rispetto di quanto disposto dal Regolamento, dallo Statuto e dalle deliberazioni dall'Assemblea dei Soci e da ogni altro organo di direzione della cooperativa.

Ogni Socio ha il compito di contribuire con gli Organi Societari e le strutture tecniche della Cooperativa a creare un sereno e positivo ambiente di lavoro.

La Cooperativa opera per la tutela degli interessi dei Soci e per la difesa della categoria. Tra le proprie finalità si propone anche quella di partecipare al rafforzamento del movimento Cooperativo italiano.

NORME ORGANIZZATIVE

Art.3 Organizzazione della Società

L'organizzazione della società è regolamentata dalle leggi vigenti e da quanto previsto dallo Statuto per ciò che concerne l'Assemblea, il C.d.A. ed il Presidente.

Al fine di garantire un adeguato funzionamento organizzativo e gestionale la Cooperativa, per il tramite del proprio organo amministrativo si può dotare, con la possibilità di delegare parte dei propri poteri, di:

- Comitato Esecutivo;
- uno o più Amministratori Delegati;
- Direzione Operativa;
- Direttore Generale;
- Direttori e Responsabili di Area;
- Responsabili di Sede e Servizio;

Regolamento Interno

La struttura organizzativa e di impresa e i successivi aggiornamenti e modificazioni sono deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art. 4 Affidamento di beni strumentali

Il Consiglio di Amministrazione o gli organi previsti dal precedente art.3, possono affidare beni strumentali ai lavoratori per lo svolgimento della propria funzione lavorativa, stabilendo dei criteri oggettivi per l'affidamento del bene che tengano in considerazione il ruolo, la rappresentanza, la reale attività svolta ed il concreto bisogno del lavoratore.

In linea generale, i beni materiali affidabili ad uso promiscuo od esclusivamente durante l'orario di lavoro sono: alloggi, automezzi, telefoni cellulari, elaboratori, macchinari e altri mezzi e strumenti specifici ritenuti necessari.

Il Consiglio di Amministrazione può comunque individuare anche altre modalità di affidamento, od altri beni che risultassero utili e necessari allo svolgimento delle funzioni lavorative.

Art. 5 Rimborsi

I Soci che nell'operare a vario titolo per nome e per conto della cooperativa sostengono direttamente dei costi, hanno diritto al rimborso delle spese debitamente documentate. Spetta all'organo competente di cui all'art. 3, determinare l'entità e le modalità del rimborso, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente.

NORME DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 6 Ammissione a Socio

Chi intende essere ammesso a socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere tutte le informazioni previste dall'art. 9 del vigente statuto, e più precisamente:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, numero codice fiscale
- b) titolo di studio, precisazione dell'effettiva attività di lavoro e che intende instaurare un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con il presente statuto e con i contenuti dell'apposito regolamento Interno, dei quali dichiara di aver preso visione;

Regolamento Interno

- c) la sottoscrizione e la modalità di versamento della azioni sociali, per l'ammontare previsto dall'Assemblea e con le modalità determinate dal C.d.A., che comunque non dovrà mai essere inferiore né superiore al limite fissato dalla legge;
- d) la sottoscrizione della tassa di ammissione, per l'ammontare e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, delibera sulla domanda.

L'ammissione a Socio avrà effetto dal momento del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei Soci lavoratori.

La domanda potrà essere rinnovata; in tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata dal consiglio di amministrazione, con effetto dalla sua annotazione nel Libro Soci.

Anche l'ammissione del Socio volontario deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. La domanda di ammissione dovrà contenere quanto previsto ai punti a) ed e) del presente articolo. In questo caso, sempre a seguito di delibera di ammissione, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel Libro Soci volontari.

Art. 7 Verifica dei requisiti di ammissione a Socio

Al fine di consentire la concreta verifica dell'esistenza e del permanere dei requisiti di ammissione a Socio, nonché del reciproco soddisfacimento, il Socio Lavoratore in prova dovrà effettuare un periodo lavorativo per il quale si assume come durata quanto previsto dai CCNL di riferimento in merito al periodo di prova se lavoratore subordinato, oppure quanto definito nel contratto di collaborazione se lavoratore autonomo o in collaborazione coordinata.

Durante tale periodo il rapporto può essere rescisso da entrambe le parti in qualsiasi momento:

Regolamento Interno

- dal C.d.A. qualora rilevasse la mancanza dei requisiti di diritto e/o di fatto per l'ammissione a Socio, o situazioni di non conformità alle norme statutarie che consentirebbero una deliberazione di decadenza o esclusione, oppure la inidoneità del soggetto a perseguire proficuamente l'oggetto sociale;
- per recesso dell'interessato.

Al fine di tale periodo il C.d.A. e/o l'organo preposto, nella sua prima riunione e sulla base della relazione dei Responsabili incaricati, verificherà la concreta professionalità del Socio, i comportamenti tenuti e la sua effettiva capacità a partecipare, proficuamente e direttamente con il proprio operato, all'attività della Cooperativa.

Art. 8 Capitale Sociale sottoscritto e Tassa di Ammissione

Il Consiglio di Amministrazione autorizza l'iscrivibilità al libro Soci del richiedente a condizione che lo stesso presenti tutti i requisiti richiesti e che abbia assolto a tutti gli obblighi imposti dallo Statuto sociale e dal presente Regolamento.

L'ammontare della tassa di ammissione viene determinata dal Consiglio di Amministrazione o dall'organo preposto e deve essere versata con le modalità prescritte dal C.d.A. stesso.

L'ammontare del conferimento dei soci (numero di azioni sottoscritte) viene determinato dall'Assemblea e può essere versato con le alternative modalità:

- versamento in un'unica soluzione;
- versamento differito con trattenute mensili la cui entità è decisa dal C.d.A o dall'organo preposto

Art. 9 Doveri del Socio e Norme Disciplinari

In materia di doveri del Socio lavoratore e di provvedimenti connessi all'attività lavorativa, si richiamano per i lavoratori subordinati le norme previste dai CCNL di riferimento, per i lavoratori autonomi e in collaborazione quanto indicato nel contratto di collaborazione, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni statutarie in tema di esclusione dalla società e quindi dall'attività lavorativa.

Il Socio è tenuto ad adempiere alle mansioni previste per il servizio cui viene destinato, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni date dagli incaricati responsabili.

Regolamento Interno

Le inadempienze dei Soci dovranno essere rilevate dai Responsabili di riferimento e da questi trasmesse agli organi competenti che determineranno e porteranno ad esecuzione le eventuali sanzioni connesse; non può essere applicato alcun provvedimento nei confronti del Socio, ad eccezione del richiamo verbale, senza avergli prima contestato l'addebito per iscritto dando modo allo stesso di produrre le proprie controdeduzioni o giustificazioni.

Qualora, nei termini previsti dal CCNL applicato, siano state presentate le controdeduzioni da parte del Socio e non venga applicata alcuna sanzione, le stesse si riterranno accolte.

Le sanzioni pecuniarie saranno destinate agli Enti preposti.

Art. 10 Recesso rapporto di lavoro e rapporto associativo

Il Socio può recedere dalla Cooperativa dando preavviso a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, rispettando se lavoratore subordinato i termini stabiliti dai CCNL di riferimento, se lavoratore autonomo o in collaborazione coordinata quanto previsto dal contratto di collaborazione, per la cessazione dell'attività lavorativa.

Il C.d.A., tenuto conto delle norme statutarie e di legge, delibera il recesso. Tale deliberazione sarà comunicata al Socio secondo le previsioni dell'art. 13 del vigente statuto.

L'attività lavorativa del Socio che recede dal rapporto associativo può essere immediatamente interrotta dagli organi competenti.

Il pagamento dei crediti derivati dall'attività lavorativa verrà effettuato nei termini di legge e con le modalità vigenti, fermo restando quanto previsto dallo Statuto Sociale in merito alle azioni sociali sottoscritte.

Art. 11 Documenti di Lavoro

All'atto dell'avvio del distinto rapporto di lavoro il Responsabile incaricato, consegnerà al Socio una "lettera di incarico" che definisce l'inquadramento, le mansioni, il contratto di riferimento, la durata del lavoro.

Il Socio è tenuto a presentare e consegnare, ogni documento necessario alla sua assunzione. In particolare egli dovrà presentare i seguenti documenti:

- libretto di idoneità sanitaria, quando necessario in relazione alla tipologia di lavoro prestata;

Regolamento Interno

- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia del documento di identità valido;
- fotocopia del documento che attesta il grado di istruzione e specializzazione;
- se cittadino extra-comunitario, premesso di soggiorno a scopo di lavoro;
- eventuale ulteriore specifica documentazione, per richieste assegni familiari o altro.

Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni variazione rispetto ai documenti consegnati.

Art. 12 Diritto allo studio, formazione e aggiornamento

La Cooperativa ha l'obbligo di curare l'aggiornamento professionale e la crescita della cultura cooperativistica dei Soci organizzando, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, corsi specifici, seminari o stage. Qualsiasi Socio può proporre ai Responsabili ipotesi in tale senso, i quali, valutato l'interesse della proposta, relazioneranno agli organi preposti, che dovranno deciderne la fattibilità.

E' diritto e dovere di ogni Socio partecipare ai momenti di aggiornamento organizzati dalla cooperativa che lo riguardano professionalmente.

La Cooperativa promuove inoltre le attività di studio dei propri Soci prevedendo, compatibilmente con le esigenze di servizio, e tenuto conto di quanto prescritto dai CCNL di riferimento, la concessione di una aspettativa per motivi di studio.

Compatibilmente con le risorse economiche disponibili, la Cooperativa riconosce ai Soci che frequentano corsi regolari presso Istituti Pubblici o riconosciuti, permessi retribuiti secondo le modalità previste dai CCNL di riferimento.

Per quanto qui non espressamente previsto, si farà riferimento alle successive norme emanate dalla Organo competente della società.

Tutte le richieste vengono presentate alle sedi territoriali di riferimento ed inoltrate all'Ufficio del Personale per la successiva istruttoria.

Art. 13 Informazione ai soci

Per quanto possibile si predispongono, attraverso incarico del cda o dell'organo delegato, strumenti di comunicazione per l'aggiornamento dei Soci in merito all'andamento societario

Regolamento Interno

ed imprenditoriale della Cooperativa e per la divulgazione interna delle notizie da parte delle sedi territoriali e dei singoli Soci.

Tali documenti non potranno comunque contenere informazioni che possano arrecare danno alla Cooperativa, o esprimere giudizi denigratori o diffamatori.

Art.14 Commissioni Soci

Il C.d.A., con propria deliberazione e su richiesta dei Soci, può istituire Commissioni di Soci,.

La partecipazione a tali commissioni è libera e non retribuita.

La funzione di tali Commissioni è di natura consultiva e propositiva ed ha lo scopo ulteriore di favorire la partecipazione dei Soci alle attività sociali della Cooperativa.

La Cooperativa deve fornire alle Commissioni strumenti, sede ed operatività, in misura compatibile con le risorse economiche e logistiche della società.

SOCI VOLONTARI

Art. 15 Apporto volontario di prestazioni

La parte del regolamento che norma l'attività lavorativa e retributiva non si applica ai soci volontari nei confronti dei quali la cooperativa è tenuta al rispetto delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per gli stessi si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla normativa vigente, ed è ammesso, nell'ambito del loro apporto volontario di prestazioni, esclusivamente il rimborso delle spese documentate ed eventuali trasferte, nonché l'affido di strumenti e mezzi della cooperativa.

Essendo l'attività dei soci volontari svolta ai soli fini volontaristici e di solidarietà, gli stessi sono esentati dal versamento della tassa di ammissione.

SOCI LAVORATORI

Art. 16 Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta

Ai fini del raggiungimento dei propri scopi statuari la cooperativa instaura un ulteriore rapporto lavorativo con i propri Soci; con la stipulazione di tale atto:

- a) il Socio mette a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla qualità delle prestazioni di lavoro disponibili nella Cooperativa stessa;

Regolamento Interno

b) la Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del Socio nell'ambito della propria struttura organizzativa, favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. Qualora queste ultime determinino l'impossibilità di una piena occupazione:

1. il Socio avrà diritto, allorquando le esigenze produttive lo permettano, alla immediata e, possibilmente, piena ricollocazione nell'ambito delle stesse mansioni assegnate. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativo – economici, periodo neutro a tutti gli effetti;
2. l'organo competente, nell'ipotesi di possibile ricollocazione del Socio, potrà, stante le esigenze produttive, proporre una ricollocazione in mansioni simili o differenti e/o una rideterminazione temporale della prestazione lavorativa; è in facoltà del Socio accettare tale proposta. In caso di rifiuto sarà applicato quanto descritto nel precedente punto 1);
3. nell'ipotesi di contemporanea presenza di Socio in periodo di inattività, l'organo competente opererà la scelta di ricollocazione in attività lavorativa in base al seguente criterio: socio con maggiore anzianità di iscrizione al Libro Soci, e comunque tenendo come prioritarie le specializzazioni lavorative del socio.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e di quanto previsto dallo Statuto, si disciplinano e definiscono qui le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai Soci lavoratori, quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 142/01, ogni Socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- Subordinato;
- Autonomo;
- Di collaborazione coordinata e continuativa.

Tra Socio lavoratore e la cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro, purché compatibile con la posizione di Socio.

Regolamento Interno

La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del Socio e della cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in relazione all'assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell'organizzazione d'impresa.

Per i Soci lavoratori, la cui ammissione in cooperativa sia stata deliberata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare dipende dagli elementi di cui al precedente comma, tenendo altresì conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative in essere alla data citata. Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta. Contestualmente la cooperativa comunicherà al Socio il regolamento per la disciplina della sua prestazione lavorativa.

Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati tra la cooperativa e i Soci, precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che rispondano ai criteri previsti di cui sopra; la cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi sopra riportati.

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Art. 17 Condizioni per la stipula del rapporto ulteriore di lavoro subordinato

Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato sia a tempo indeterminato che determinato, stagionale, a tempo parziale o a tempo pieno, di inserimento e apprendistato, sia qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato consentito dalla Legge, in ottemperanza alle disposizioni legislative che lo regolino.

Al rapporto di lavoro subordinato si applicano, in quanto compatibili con la peculiarità del lavoro in Cooperativa, tutte le norme di legge e contrattuali che regolano l'analogo rapporto di lavoro tra datore di lavoro e dipendente.

Regolamento Interno

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentono il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del consiglio di amministrazione o dell'organo competente.

Art. 18 Ccnl applicabili

Il trattamento economico complessivo dei Soci - lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Ai Soci con i quali è già instaurato un contratto di lavoro subordinato, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, si applica un trattamento economico complessivo non inferiore al minimo previsto dal ccnl delle cooperative sociali.

Per particolari comparti o funzioni o nel caso in cui la Cooperativa acquisisca nuovi lavori, il Consiglio di Amministrazione o l'organo preposto, delibera in merito a quale ccnl applicare.

Art. 19 Infrazioni e sanzioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo di riferimento.

In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il consiglio di amministrazione può in qualsiasi momento proporre all'approvazione dell'assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative.

Nei casi di infrazione di particolare gravità, il consiglio di amministrazione o l'organo competente potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.

Art. 20 Ulteriori Trattamenti Economici

Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori trattamenti economici mediante :

- integrazione del compenso

Regolamento Interno

- aumento gratuito del capitale sociale

- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa

**RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE
COORDINATA CONTINUATIVA**

Art. 21 Normative per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato

Ai sensi dell'articolo 6 lettera c della legge 142/2001 la cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge ed in particolare le norme di cui all'art 2222 e ss. del codice civile e all'art. 409 n. 4 del codice di procedura civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o altre fonti in materia di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore.

In particolare:

1. Per i Soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.47 comma 1 lett. c bis DPR 917/86, si applicano le seguenti disposizioni:
 - ai fini fiscali l'articolo 48 bis comma 1 DPR 917/86;
 - ai fini previdenziali e assistenziali, l'articolo 2 comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche;
 - ai fini dell'assicurazione INAIL, l'articolo 5 D. Lgs. 38/2000 se l'attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.
2. Nel caso di Soci con contratto di lavoro autonomo si applicheranno le normative compatibili con la tipologia lavorativa svolta.

Art. 22 Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato

Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

La stipulazione dell'ulteriore rapporto di lavoro in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta

Regolamento Interno

adibizione al lavoro, secondo valutazione a discrezione del consiglio di amministrazione o dell'organo competente. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.

Art. 23 Modalità di svolgimento dell'incarico

Nello svolgimento dell'incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell'apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell'incarico il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell'incarico a terzi.

Art. 24 Obblighi del socio

Prima dell'accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell'ambito di attività analoghe a quelle della cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione al cda o all'organo competente.

Qualora il socio per motivi personali sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso sarà cura del cda o dell'organo competente garantire il pieno perseguimento dell'incarico mediante ricorso ad altro personale. In tal caso il socio che si ritira è tenuto a dare a chi subentra tutta la collaborazione necessaria per il passaggio delle consegne ai fini della prosecuzione ottimale dell'attività.

Art. 25 Revoca e scioglimento del rapporto

L'accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso.

NORME ECONOMICHE, RETRIBUTIVE, INTEGRATIVE

Art. 26 Trattamento Economico

Considerato che il Socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, a questi spetta un trattamento retributivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro

Regolamento Interno

prestato secondo quanto definito nei precedenti articoli del regolamento.

Gli organi preposti nel definire il trattamento economico spettante ai Soci, in ogni caso tengono conto dei ricavi e dei costi complessivi della Cooperativa, maturati e maturandi nel corso dell'anno e possono stabilire eventuali elementi retributivi aggiuntivi per particolari funzioni o ruoli di responsabilità assegnati nella Cooperativa.

In caso di necessità l'Assemblea dei Soci può apportare al trattamento retributivo in essere ogni modifica ritenuta opportuna per mantenere il perseguimento degli scopi sociali, nel rispetto delle normative inderogabili di legge.

Art. 27 Ore Medie

Per i soci con rapporto di lavoro subordinato tutti i permessi o le assenze giustificate retribuite, comprese le malattie e le ferie e le mensilità aggiuntive, vengono retribuite sulla base della media oraria giornaliera, calcolata secondo criteri di proporzionalità del lavoro svolto e riferiti all'ultimo anno o frazione di esso.

Art. 28 Indennità e Maggiorazioni

Gli organi preposti definiscono, per specifici ruoli svolti anche temporaneamente, trattamenti economici aggiuntivi, in relazione alle modalità di effettuazione della prestazione e/o al raggiungimento di obiettivi prefissati; hanno inoltre la facoltà di assegnare ai Soci lavoratori, in presenza dei requisiti sotto indicati, le seguenti indennità e maggiorazioni aggiuntive:

- a) indennità per responsabilità di direzione, di Area tecnica, territoriale, di progetto, di funzione, in considerazione dell'importanza e della responsabilità del ruolo;
- b) indennità per non limitazione di orario per le prestazioni che, all'interno della normale articolazione del lavoro, abbiano la particolarità di essere effettuate oltre il normale orario, previste dalla normativa vigente;
- c) indennità per chi, nel corso dell'anno, sia adibito a mansioni superiori al proprio livello di inquadramento, per periodi complessivamente non superiori a tre mesi nell'anno per le ore svolte in dette mansioni superiori;
- d) Premio per la produttività o per la particolare distinzione nell'ambito del lavoro svolto, o per il raggiungimento di particolari risultati..

Regolamento Interno

Art. 29 Anticipazione del TFR

I soci che hanno stabilito un rapporto di lavoro subordinato oltre ai casi previsti dalla legge e dai CCNL, e in subordine ad essi, possono richiedere, se hanno maturato almeno 5 anni di servizio, l'anticipazione del TFR in caso di:

- acquisto della prima casa, nei limiti del 70% del TFR maturato;
- restauro della prima casa, nei limiti del 50% del TFR maturato.

Inoltre, possono richiedere, se hanno maturato almeno 3 anni di anzianità, l'anticipazione, nel limite massimo del 70% del TFR maturato, per dimostrati gravi e comprovati motivi di salute propria o dei familiari e conviventi

Art. 30 Prestiti ai Soci

Il Socio che si trovi in una delle situazioni di seguito specificate, può richiedere in forma scritta alla Cooperativa prestiti, ad un tasso agevolato da definirsi periodicamente dal C.d.A., o comunque non potrà mai essere inferiore al tasso di sconto in vigore al momento dell'erogazione:

- per i soci che abbiano sottoscritto un ulteriore rapporto di lavoro subordinato per un importo massimo pari al TFR maturato cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto al momento della richiesta;
- per i soci che abbiano sottoscritto un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per un importo massimo pari alle azioni dei soci cooperatori sottoscritte e successive rivalutazioni.

Con riferimento alla motivazione, l'ordine di priorità seguito dagli organi preposti nell'accoglimento delle richieste sarà il seguente:

- a) interventi chirurgici o terapie di notevole onerosità di cui necessiti il Socio, i sui familiari, oppure i conviventi;
- b) terapie o protesi che siano previste dal Servizio Sanitario Nazionale di cui necessiti il Socio, i propri familiari, oppure i propri conviventi;
- c) debiti stipulati per necessità di acquisto od affitto della prima casa del Socio;
- d) in caso di morte di parenti di primo grado, del convivente del Socio;
- e) in caso di incidenti gravi del Socio;

Regolamento Interno

f) gravi problemi familiari o personali del Socio.

Le domande di prestito agevolato dovranno pervenire alla Cooperativa in forma scritta ed adeguatamente motivate e documentate.

Sulla base della situazione economica e finanziaria della Cooperativa, delle richieste presentate e dell'ordine di priorità sopra specificato, gli organi preposti approvano o meno la richiesta.

A parità di ordine nella graduatoria si opererà dando la priorità al Socio con maggiore anzianità ed a parità di anzianità seguendo l'ordine temporale di presentazione della domanda.

Per casi urgenti il C.d.A. o l'organo preposto potrà riconoscere l'erogazione del prestito in qualsiasi momento, con scomputo delle richieste così accolte dal numero di quelle accoglibili nell'anno, o dal numero di quelle accoglibili nell'anno successivo.

I prestiti agevolati ai Soci, salvo diversa valutazione dell'organo preposto, hanno scadenza massima di dodici mesi dalla data di concessione e sono concedibili per un importo complessivo stabilito all'inizio di ogni anno dal C.d.A.

Le modalità, le procedure di rimborso e la data di scadenza del prestito sono insindacabilmente decise dagli organi preposti, fermo restando che, qualora il Socio presenti le dimissioni, l'estinzione del prestito deve essere immediata, con eventuale recupero sul Tfr maturato o sui conferimenti effettuati dal socio.

I prestiti agevolati sono alternativi e non cumulabili con l'anticipazione del TFR.

Art. 31 Corresponsione della Retribuzione

Il pagamento del credito per lavoro dei singoli Soci sarà effettuato con accredito in conto corrente bancario/postale od in assegno, entro la scadenza prevista dai CCNL applicati e comunque non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo, salvo grave impedimento di carattere finanziario.

Qualsiasi reclamo sulla somma pagata deve essere effettuato entro il mese lavorativo successivo a quello di pagamento. In caso di contestazione deve essere corrisposto al Socio la parte della retribuzione non contestata, previo rilascio di quietanza per la somma ricevuta. Per la parte contestata si procederà agli opportuni accertamenti.

Regolamento Interno

Art. 32 Integrazione Cooperativa

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea potrà deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro ai soli Soci che al 31 dicembre dell'anno precedente non abbiano cessato il rapporto sociale, di ulteriori trattamenti economici, mediante:

- integrazione del compenso;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.

L'integrazione potrà essere diversificata in base alla tipologia, disagi, difficoltà di lavoro, o altri criteri approvati dall'Assemblea.

Art. 33 Aspettativa

Oltre alle aspettative previste dalle leggi vigenti e da quanto previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro, potranno essere concessi ai Soci, per motivi personali, periodi non superiori a 6 (sei) mesi di aspettativa non retribuita a fronte di motivata richiesta.

I Soci iscritti e frequentanti corsi di studio e qualificazione professionale in scuole abilitate al rilascio di titoli professionali inerenti l'attività della Cooperativa potranno inoltre richiedere, per iscritto, periodi di aspettativa non retribuita e non utile ad alcun Istituto di cui al presente Regolamento per la durata di 6 (sei) mesi e comunque non oltre la durata del corso frequentato.

Il Socio che usufruisce di aspettativa ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non allo svolgimento della propria attività nell'ambito operativo in cui era inserito nel periodo precedente all'aspettativa stessa. Il socio che usufruisce della predetta aspettativa non matura alcuno elemento retributivo compreso il Tfr.

Art. 34 Permessi

Al Socio, a fronte di specifiche necessità personali e familiari, sono concessi brevi permessi che possono essere recuperati a regime normale sulla base della compatibilità con le esigenze aziendali.

Regolamento Interno

Nell'ambito dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato sono ammessi in via migliorativa i seguenti permessi retribuiti in base alla retribuzione prevista dall'art. 26 del presente regolamento:

- per 1 giorno in occasione delle consultazioni elettorali se non si usufruisce del riposo settimanale perché chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali, secondo le disposizioni di legge in vigore;
- per 5 giorni in caso di morte di un parente di primo grado, del coniuge o del convivente;
- per 1 giorno in caso di morte di un parente di secondo grado.

Oltre ai casi sopra riportati, l'organo competente potrà concedere ulteriore permessi retribuiti a fronte di gravi necessità del Socio richiedente.

Art. 35 Ferie

I Soci lavoratori che hanno stabilito un rapporto di lavoro subordinato hanno diritto ad un periodo di ferie nella misura stabilita dai CCNL applicati che verranno retribuite in base al criterio di cui al precedente art. 26.

Art. 36 Mensilità Aggiuntive

Ai Soci lavoratori che hanno stabilito un rapporto di lavoro subordinato verranno corrisposti nel numero e con le modalità stabilite dai CCNL applicati le previste mensilità aggiuntive, calcolate con il criterio di cui al precedente art. 26.

NORME DIVERSE

Art. 37 Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti

La cooperativa nel caso emerga un andamento involutivo dell'attività dell'impresa, supportato da indicatori economico finanziari, può dichiarare lo stato di crisi aziendale, quando esso derivi da:

- contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori;
- situazioni temporanee di mercato;
- crisi economiche settoriali e locali;
- carenza di liquidità finanziaria connessa al ritardato introito di crediti maturati.

Regolamento Interno

Lo stato di crisi proposto dal cda e approvato dall'assemblea, si applica e nei confronti dei lavoratori subordinati che di quelli autonomi e indicherà le misure ritenute idonee per fronteggiare la situazione e per salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Il piano potrà prevedere la possibilità di un apporto, anche economico da parte dei soci lavoratori, tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali e quelli definiti a livello aziendale o territoriale.

Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'assemblea il cda potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti.

In funzione del superamento dello stato di crisi l'assemblea potrà inoltre deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito.

L'assemblea potrà differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

NORME FINALI

Art. 38 Disposizioni Suppletive ed Integrative

Ferme restando le norme statutarie, per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento valgono le decisioni adottate dagli organi sociali e dagli organi competenti della Cooperativa.

Inoltre trovano applicazione nei confronti dei Soci le disposizioni contenute nelle leggi che regolamentano i rapporti Soci – Cooperativa.